



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Legg Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE CAMPANIA
via G. Porzio, 4 Centro Direzionale – Isola G2 – 80143 Napoli
Tel. (081) 5537216
e-mail: segreteria.campania@lnd.it
Sito Internet: campania.lnd.it



STAGIONE SPORTIVA 2022/2023

Comunicato Ufficiale n. 21/GST del 24 gennaio 2023

Giustizia Sportiva

GIUDICE SPORTIVO

GARE DEL CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA C11

GARE DEL 14/ 1/2023

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Gara del 14/1/2023 REAL VATOLLA - CITTA DI CAMPAGNA 1919

Il sostituto giudice sportivo territoriale, avv. Marco Cardito, letti il preannuncio e il reclamo proposti dalla società Città di Campagna 1919 con cui è stata censurata la regolarità della gara in epigrafe per aver la società reclamata inserito in distinta e impiegato in campo un calciatore in posizione irregolare ai fini del tesseramento (il Sig. Di Mauro Marco, nato il 17.01.2002); ritualmente evocata, la reclamata non ha presentato memorie difensive; effettuati i necessari accertamenti presso l'Ufficio Tesseramenti di questo C.R. Campania, è emerso che il calciatore in parola risulta tesserato con la società reclamata Real Vatolla a far data dal 17.01.2023, a fronte di gara disputata in data 14.01.2023; pertanto, in relazione alla gara oggetto di reclamo, il calciatore Di Mauro - inserito in distinta nei primi 11 titolari - si è trovato in posizione irregolare e dunque l'impugnativa è fondata P.Q.M. dato atto della rituale comunicazione della presente decisione alle società interessate ai sensi dell'art. 67 CGS comma 6, delibera di accogliere il reclamo e, per l'effetto: a : a) di infliggere alla società Real Vatolla la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 3/0 in favore della reclamante Città di Campagna 1919; b) di infliggere alla società Real Vatolla l'ammenda di euro 100,00; c) di infliggere al Dirigente Accompagnato del Real Vatolla, Sig. Barone Alberto, l'inibizione fino al 31.01.2023; d) di infliggere al calciatore Di Mauro Marco (nato il 17.01.2002) la squalifica per n. 1 giornata effettiva; e) nulla per il contributo d'accesso alla giustizia sportiva.

Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale

Avv. Marco Cardito

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

PERDITA DELLA GARA:

REAL VATOLLA

AMMENDA

Euro 100,00 REAL VATOLLA

DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 31/ 1/2023

BARONE ALBERTO (REAL VATOLLA)

CALCIATORI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

DI MAURO MARCO (REAL VATOLLA)

GARE DEL CAMPIONATO UNDER 15 REGIONALE MASCHILE C11

GARE DEL 15/1/2023

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Gara del 15/ 1/2023 POL.MONTERUSCELLO - SOCCER DREAM PALMA C.

Il sostituto giudice sportivo territoriale, avv. Marco Cardito, letti il preannuncio e il reclamo proposti dalla società Soccer Dream Palma Campania; rilevato che, con l'atto introduttivo, quest'ultima ha censurato la regolarità della gara in epigrafe per aver il Direttore di Gara disposto, a seguito di sospensione per intemperanze del pubblico, la ripresa della gara, pur non sussistendo - in tesi della reclamante - le condizioni per proseguire il gioco; rilevato che dagli atti ufficiali di gara (che fanno piena prova dei fatti in essa contenuti) non emerge alcuna delle circostanze lamentate da parte reclamante; rilevato che il Direttore di Gara stesso ha precisato di aver interloquuto con i dirigenti di ambedue le società e di essere stato rassicurato, in particolar modo, dal Dirigente della società ospitante del ripristino della calma, verificando, poi egli stesso le condizioni per la prosecuzione serena della gara; rilevato, da quanto precede, che non può ritenersi sussistente la denunciata di errore tecnico del Direttore di Gara, alla luce - peraltro - del disposto dell'art. 10, comma 2, CGS che esclude la sanzione della perdita della gara (richiesta formalizzata in reclamo unitamente alla ripetizione della gara, parimenti inapplicabile) per fatti dipendenti dai sostenitori della società che comunque hanno causato esclusivamente una momentanea sospensione; P.Q.M. dato atto della rituale comunicazione della presente decisione alle società interessate ai sensi dell'art. 67 CGS comma 6, delibera di rigettare il reclamo proposto e, per l'effetto, di omologare il punteggio conseguito sul terreno di gioco di 6/0 in favore della reclamata Monteruscello, fermi i provvedimenti disciplinari assunti e pubblicati sul relativo CU; dispone incamerarsi il contributo d'accesso alla giustizia sportiva.

**Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale
Avv. Marco Cardito**

Publicato in NAPOLI il 24 gennaio 2023

**Il Segretario
Giuseppe Aversano**

**Il Presidente
Carmine Zigarelli**